

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1995

recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine per la campagna 1995/96, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2970/94 (4), ha fissato per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonerazione del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, è opportuno stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento

delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine agli importi indicati nell'allegato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio che occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1725/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i termini «prelievo all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazi doganali applicabili all'importazione».
- 2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1995.

Per la Commissione

FRANZ FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

(4) GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 10.